

TI_GERICHTE 42.2022.86 vom 30. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.86_d20210630

FR: TI_GERICHTE 42.2022.86 du 30 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 42.2022.86 del 30 giugno 2021

Regeste

Restituzione di indennità giornaliera per il coronavirus dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 poiché in seguito ad un controllo è emerso che le prestazioni non sono state calcolate correttamente

Erwägungen

E. 3

In merito alla richiesta di restituzione di complessivi CHF 12'937.95, ribadiamo che nostro avviso vanno considerati il nostro calcolo esposto precedentemente per l'indennità giornaliera pari a CHF 121.35, come anche il dettaglio della media della cifra d'affari (cfr. tabella allegata)." (doc. XIV) In conclusione la ricorrente chiede di prendere atto che con la chiusura al 31.12.2022 _____ rinuncerà alla parte postergata degli stipendi in passivo al bilancio, di non restituire le indennità pari a fr. 12'937.95 e di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento. 1.13. La Cassa ha preso posizione il 27 gennaio 2023, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI). 1.14. Il 6 febbraio 2023 la ricorrente si è riconfermato nelle sue argomentazioni, chiedendo di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le differenti posizioni sulla base dei documenti contabili (doc. XVIII). Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa il 7 febbraio 2023 per conoscenza (doc. XIX).

considerato in diritto 2.1. Secondo l'art. 1 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA. Ai sensi dell'art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente rimosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempite le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell'8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1;

DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorché l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGa; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGa; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 51 cpv. 1 LPGa (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). L'amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324). 2.2 . In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di

versamento di indennità giornaliera Corona in favore di _____, ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni versate dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 alla società ricorrente poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno sarebbe emerso che le indennità non erano dovute. L'insorgente contesta la decisione della Cassa, sostenendo che si tratta di stipendi relativi a periodi antecedenti. Egli afferma inoltre che lo stipendio lordo indicato per 13 mensilità era pari a fr. 4'200, per un totale di fr. 4'550 mensili e che di conseguenza l'indennità giornaliera è pari a fr. 121.35 e non a fr. 104/100.80 come calcolato dalla Cassa. Inoltre _____ avrebbe rinunciato a tali stipendi.

2.3. Va innanzitutto rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10'000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571). L'attività lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571). L'art. 2 cpv. 3 ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ..." (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Nell'ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l'art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019.

2.4. Preliminarmente va rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). In concreto, oggetto della decisione su opposizione impugnata è unicamente il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Infatti, a pag. 4 punto 4 l'amministrazione afferma che per " il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 la Cassa ha versato al signor _____ l'IPG Corona a causa dei provvedimenti presi dalle autorità cantonali e federali (...) " ed evidenzia che " [...] in data 5 settembre 2022 la Cassa, dopo aver ricalcolato l'importo dell'IPG, ha emanato un ordine di restituzione nei confronti della società RI 1 di CHF 12'937.95 relativo all'IPG Corona indebitamente versata dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 " (sottolineatura del redattore). Inoltre nel dispositivo figura che " Di conseguenza l'importo da restituire a titolo di indennità giornaliera perdita di guadagno Corona indebitamente percepita dalla spettabile

RI 1 nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 è di CHF 12'937.95 ” (sottolineatura del redattore). Ne segue che l’indennità che la Cassa ritiene essere stata versata in troppo nel mese di agosto 2021 (fr. 791.60, cfr. doc. XII), va dedotta dall’importo chiesto in restituzione poiché non oggetto della decisione su opposizione impugnata.

2.5. In secondo luogo va evidenziato che per i mesi di febbraio 2021 e di marzo 2021 l’indennità erogata va restituita già solo per il motivo che la riduzione della cifra d’affari mensile non è stata pari almeno al 40% rispetto alla cifra d’affari media mensile degli anni 2017-2019 (cfr. art. 2 cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore in febbraio e marzo 2021 [su questo aspetto cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2] e marg. 1041.8-9 CIC). In concreto, la cifra d’affari media mensile calcolata dalla Cassa per il periodo dal 2017 al 2019, ammonta a fr. 28'788 (fr. 1'036'370 : 36), che ridotta del 40% raggiunge fr. 17'272.80. La società ha conseguito una cifra d’affari di fr. 28'999 nel febbraio 2021 e di fr. 20'666 nel marzo 2021 (cfr. richieste di prestazioni, plico doc. 6), ossia superiore all’importo di fr. 17'272.80. Neppure prendendo in considerazione la cifra d’affari media indicata dalla ricorrente e calcolata su 33 mesi in luogo di 36 (doc. XIV), la società avrebbe diritto alle indennità. Infatti, riducendo del 40% l’importo di fr. 31'405.15 (fr. 1'036'370 : 33), si ottiene un ammontare di fr. 18'843.10, comunque inferiore alla cifra d’affari di fr. 28'999 del febbraio 2021 e di fr. 20'666 del marzo 2021. Da rilevare inoltre che, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente (cfr. doc. XIV), determinante è la cifra d’affari mensile (cfr. art. 2 cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore in febbraio e marzo 2021 [cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2] e CIC marg. 1041.8-9) e non quella calcolata su più mesi, come proposto con le osservazioni del 18 gennaio 2023 (doc. XIV/C). Le indennità versate nel febbraio 2021 e nel marzo 2021, pari a fr. 3'813.40, rispettivamente a fr. 4'221.95, devono di conseguenza in ogni caso essere integralmente restituite.

2.6. Resta da esaminare se l’insorgente deve restituire gli importi che secondo la Cassa sono stati versati in troppo nei mesi di dicembre 2020 (fr. 791.40), gennaio 2021 (fr. 791.60), aprile 2021 (fr. 868.20), maggio 2021 (fr. 791.60) e giugno 2021 (fr. 868.20).

2.7. In concreto, nella relazione del revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona del 19 agosto 2022, figura che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la _____ di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (IPG Corona; doc. 4). La valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona ” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 4). Dopo aver esaminato la documentazione messaggi a disposizione, i revisori hanno concluso, affermando: " (...) Nell’ambito della verifica della perdita di reddito, abbiamo constatato che durante i mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 la società ha contabilizzato lo stipendio da versare (sulla base di uno stipendio lordo di CHF 4'800) su un conto al passivo del bilancio (conto giro salari). Le indennità pagate dalla Cassa, e versate alla società, sono state in seguito riversate al beneficiario a parziale pagamento del proprio stipendio. Il beneficiario risulta quindi creditore della quota rimanente tra l’importo contabilizzato e l’importo versato (quote al lordo) che è stata inserita nella tabella allegata – relativa alla perdita di salario – (parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale con IPG-Corona versato fino al momento della nostra verifica”. Il beneficiario nella sua dichiarazione aveva indicato un salario percepito lordo di 0 (zero) – ne consegue che la Cassa dovrà procedere ad un ricalcolo delle IPG-Corona sulla base degli elementi riscontrati. Conclusione Sulla

base della constatazione presentata al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l'exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d'allocations perte de gain Corona >> emesso dall'UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili” (doc. 4) 2.8. Le conclusioni dei revisori vanno confermate, giacché i documenti prodotti dalla ricorrente nelle more amministrative ed in sede di ricorso non modificano l'esito della procedura. Emerge infatti con chiarezza che la società, malgrado nella richiesta di prestazioni avesse indicato, in favore di _____, un salario mensile pari a fr. 0, nei mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 ha contabilizzato lo stipendio di fr. 4'800 lordi al mese su un conto passivo del bilancio, e meglio sul conto giro salari. Le indennità pagate dall'amministrazione alla ricorrente, sono state versate a _____, il quale è creditore della società della differenza tra l'importo percepito (pari all'indennità giornaliera Corona versata dalla Cassa) e l'importo contabilizzato (pari al salario mensile lordo del 2019; cfr. anche la tabella “ Compensi secondo documenti contabili [...]”, doc. 4, pag. 8). Dalla tabella “RI 1 / _____ pagamenti stipendi dal 01.01.2018 al 31.12.2021 ” (doc. A 1.1/1.2), prodotta sia nelle more amministrative che in sede processuale, non si può trarre una conclusione differente. Del resto anche nei conteggi dei salari dei mesi litigiosi figura il salario intero, ossia fr. 4'800 lordi mensili, composti di fr. 4'200 di salario mensile, fr. 350 di tredicesima e fr. 250 di rimborso parte vettura privata (doc. da A2.1 a A2.7). Di nessun aiuto è la circostanza sollevata dalla società secondo cui in quel periodo _____ ha conseguito solo rimborsi spese (cfr. allegati doc. V) e non l'intero salario, poiché determinante è che dalla contabilità risulta che egli è creditore della differenza tra l'importo corrispondente all'indennità Corona versata dalla Cassa e l'importo contabilizzato nel conto giro salari, pari a fr. 4'800 lordi mensili (cfr. la tabella “ Compensi secondo documenti contabili [...]”, doc. 4, pag. 8: “ pagamento salario lordo ” e “ compenso in natura ”). Neppure la postergazione degli stipendi, rispettivamente la sua rinuncia al fine di evitare un sovra indebitamento dell'azienda, modifica l'esito della procedura. Con sentenza 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265 il Tribunale federale ha stabilito che il diritto all'indennità di perdita di guadagno per coronavirus delle persone assicurate che occupano una posizione simile a quella di un datore di lavoro è sussidiario alla continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro (consid. 5.3.5). Per una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro è determinante se lei stessa ha avuto una perdita di salario (“ Die Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis und 3ter Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall ergibt, dass das Erfordernis des Erwerbs- resp. Lohnausfalls nicht bereits mit der bei der Arbeitgeberin eingetretenen Umsatzeinbusse erfüllt ist. Bei einer versicherten Person in arbeitgeberähnlicher Stellung ist vielmehr entscheidend, ob sie selbst einen Lohnausfall erlitten hat. Mit anderen Worten ausgedrückt: Ihr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz ist subsidiär zur Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeberin. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der - hier ohnehin nicht massgeblichen (vgl. vorangehende E. 1.2.1) - Rechtslage, wie sie auf den 17. September 2020 in Kraft getreten ist (vgl. dazu Urteil 9C_448/2021 vom heutigen Tag E. 4.2 ”; cfr. anche STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 3.3 e STF 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 3,1: “ Diesbezüglich hat das kantonale Gericht - unbestritten und verbindlich (vgl. vorangehende E. 2) - festgestellt, die Gesellschafter hätten während des ganzen Jahres 2020 Monatslöhne von jeweils Fr. 5'000.- bezogen. Jedoch hätten sie wegen corona-bedingter Umsatzeinbussen in die Substanz des Unternehmens eingreifen müssen, um die Löhne auszahlen zu können. Weiter hat es erwogen, dass diesem Umstand mit Blick

auf das Erfordernis eines Lohnausfalls keine entscheidende Bedeutung zukomme. Die Versicherten hätten durch das Aufkommen der Corona-Pandemie keine Lohneinbuße erlitten. Folglich hat es den jeweiligen Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz verneint”). Non è infatti scopo delle indennità per il coronavirus sopperire ad eventuali difficoltà economiche della società. In concreto, nel periodo litigioso, _____, era creditore della ricorrente della differenza tra l'importo percepito (pari all'indennità giornaliera Corona versata dalla Cassa) e l'importo contabilizzato (pari al salario mensile lordo del 2019). L'insorgente deve pertanto restituire l'importo indebitamente ricevuto. Resta da esaminare l'ammontare da restituire.

2.9. Dalla relazione del revisore emerge che _____ nel 2019 ha percepito uno stipendio lordo di fr. 57'600 (doc. 4, pag. 7 “ rilevamento della perdita di reddito o di salario rispetto al reddito del 2019 ”). La Cassa, sulla base del citato salario, aveva calcolato un'indennità giornaliera pari a fr. 128 al giorno ($57'600 : 360 \times 80 : 100$), ossia fr. 3'968 (128×31) nei mesi con 31 giorni e fr. 3'840 nei mesi con 30 giorni (128×30), a cui ha aggiunto i contributi sociali. L'amministrazione ha complessivamente pagato fr. 4'220.95 nel mese di dicembre 2020, fr. 4'221.95 nei mesi di gennaio e giugno 2021 e fr. 4'085.75 nei mesi di aprile e giugno 2021. Accertato che a _____, come emerso dal citato controllo contabile, è stato versato un importo di fr. 832 (fr. 582 di salario lordo e fr. 250 di compensi in natura) nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e maggio 2021 e di fr. 960 (710 di salario lordo e fr. 250 di compensi in natura) nei mesi di aprile e giugno 2021 (doc. 4, pag. 8 “ compensi secondo documenti contabili [...] ”), la Cassa ha ricalcolato le prestazioni, come segue: - $[57'600 - (832 \times 13)] : 360 \times 80 : 100 = 103.96$, arrotondati a fr. 104; rispettivamente: - $[57'600 - (960 \times 13)] : 360 \times 80 : 100 = 100.26$, arrotondati a fr. 100.30 (e non 100.80 come indicato dalla Cassa). Infatti, poiché scopo delle indennità giornaliera Corona è di compensare la perdita salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una parte del salario a _____, questa va computata nella determinazione dell'indennità dovuta. Ne segue che nel mese di dicembre 2020 l'importo dovuto ammonta a fr. 3'419.55 ($104 \times 31 = 3'224 +$ contributi sociali), nel mese di gennaio 2021 e maggio 2021 a fr. 3'430.35 (104×31 giorni = $3'224 +$ contributi sociali [$3'224 : 100 \times 106.4$] {5.3% di contributi AVS/AI + 1.1% di contributi AD}), come calcolato dall'amministrazione. Nei mesi di aprile e giugno 2021 la Cassa ha fissato le indennità mensili in fr. 3'217.55 (100.80×30 giorni = $3'024 +$ contributi sociali [$3'224 : 100 \times 106.4$] {5.3% di contributi AVS/AI + 1.1% di contributi AD}). In realtà, come visto, l'indennità giornaliera ammonta a fr. 100.30 al giorno (e non a fr. 100.80), ossia fr. 3'009 al mese (30×100.30), a cui occorre aggiungere i contributi sociali ($3'009 : 100 \times 106.40$), per un importo dovuto pari a fr. 3'201.60. In queste condizioni, oltre agli importi di fr. 3'813.40 del mese di febbraio 2021 e di fr. 4'221.95 del mese di marzo 2021 da restituire integralmente, l'insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia: - Dicembre 2020: fr. 791.40 ($4'220.95 - 3'429.55$); - Gennaio 2021: fr. 791.60 ($4'221.95 - 3'430.35$); - Aprile 2021: fr. 884.15 ($4'085.75 - 3'201.60$); - Maggio 2021: fr. 791.60 ($4'221.95 - 3'430.35$); - Giugno 2021: fr. 884.15 ($4'085.75 - 3'201.60$).

2.10. Alla luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che l'amministrazione, in presenza di un fatto nuovo non conosciuto in precedenza (contabilizzazione dello stipendio sul conto giro salari), rispettivamente in presenza di un errore manifesto (nuovo calcolo della cifra d'affari), ha proceduto alla revisione, rispettivamente al riesame (considerato che la correzione ha un'importanza rilevante) delle

precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente all'assicurata. Deve infatti essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire l'ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.). Ne segue che complessivamente l'insorgente deve restituire fr. 12'178.25 (3'813.40 + 4'221.95 + 791.40 + 791.60 + 884.15 + 791.60 + 884.15), in luogo dei fr. 12'937.95 (comprensivi dei fr. 791.60 del mese di agosto 2021 non oggetto della decisione impugnata [cfr. consid. 2.4]) richiesti. 2.11. In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata modificata nel senso che l'importo da restituire per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ammonta a fr. 12'178.25. Per il resto il ricorso è respinto. 2.12. La ricorrente chiede di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento, rispettivamente di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le differenti posizioni sulla base dei documenti contabili (doc. XVIII). Va qui rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art.

E. 6

CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale ■ nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente ■ o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza l'insorgente ha chiesto di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento, rispettivamente di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le differenti posizioni sulla base dei documenti contabili.

Del resto, in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost., la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

2.13. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.